



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E  
DECENTRAMENTO

Determinazione Dirigenziale	
N. 11/ 110	di data 22/05/22

**Oggetto: CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO ALLA FONDAZIONE COMUNITA' SOLIDALE DEL COMPLESSO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "CASA DI ACCOGLIENZA BONOMELLI" SITO IN LUNG'ADIGE S. NICOLÒ, 6 A TRENTO DESTINATO AL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SERALE E NOTTURNA DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA.**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che il Comune di Trento è proprietario di un complesso denominato "Casa di accoglienza Bonomelli", costituito da un immobile e di una struttura prefabbricata, oltre all'area pertinenziale esterna sulla quale insistono, ubicati in Lung'Adige S. Nicolò, 6, identificati catastalmente dalla p.ed. 2100/2 e da parte della p.ed. 2100/1 in C.C. Trento e appartenenti al Patrimonio Indisponibile del Comune di Trento, da tempo destinati al servizio di accoglienza serale e notturna delle persone senza fissa dimora gestiti dalla Fondazione Comunità Solidale (già Fondazione di religione Charitas Tridentina);

atteso che il servizio è prestato in conformità e applicazione della convenzione 2 febbraio 1999 n. 25697 di racc., stipulata ai sensi dell'art. 7 della L.P. 31 ottobre 1983, n. 35 e s.m. e dell'art. 17 della L.P. 2 maggio 1990, n. 13, con la quale la Provincia Autonoma di Trento ha affidato alla Fondazione lo svolgimento delle attività connesse all'erogazione dei servizi socio-assistenziali "di cui siano beneficiarie persone prive di fissa dimora o di mezzi normali di sostentamento non in grado di integrarsi positivamente, sotto il profilo psicologico, morale, culturale, economico nell'ambiente in cui vivono e nei confronti delle quali non risulti possibile o efficace il ricorso agli ordinari interventi pubblici socio-assistenziali", in particolare mediante la gestione – tra le altre – della struttura di cui si tratta;

dato atto che la summenzionata convenzione è stata prorogata con atto aggiuntivo 11 novembre 2004, n. 33714 di racc., con atto aggiuntivo 21 dicembre 2005, n. 35198 di racc., e quindi con successive determinazioni del Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento;

rammentato, al riguardo, che le convenzioni stipulate ai sensi della L.P. 35/1983 anteriormente al 27 dicembre 2007 sono da considerarsi prorogate ex lege in virtù del combinato disposto dell'art. 7, comma 6, della medesima legge provinciale 35/1983 con le disposizioni dell'art. 53, commi 5 e 6 della L.P. 13/2007 e del relativo regolamento di esecuzione, fino alla conclusione della nuova procedura di affidamento dei servizi e comunque non oltre il 30 giugno 2021;

richiamato l'art. 27 della L.P. 3/2020, come modificato con L.P. 4 agosto 2021, n. 18 che ha previsto che "in ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell'emergenza epidemiologica

pagina 1/4

da COVID-19, le modalità di svolgimento dei servizi socio- assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e per la prima infanzia già affidati o finanziati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge, ancorché scaduti alla medesima data, gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo, fino al 31 dicembre 2022, dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comunque denominati”;

atteso che, per quanto sopra, tenuto conto che sono attualmente in fase di predisposizione gli atti necessari a fini dell'espletamento delle nuove procedure di affidamento/finanziamento che si concluderanno entro il 2022 e considerato lo stato di avanzamento di tali procedure, da ultimo, con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 8099 del 20 dicembre 2021 si è disposto di rinnovare i rapporti in essere per un periodo di durata inferiore all'anno ovvero fino al 30 settembre 2022 e, tra questi, quello appunto in essere con la Fondazione Comunità Solidale;

dato atto che il previgente atto di concessione per la messa in disponibilità alla Fondazione Comunità Solidale del complesso immobiliare di cui si tratta (atto di concessione 21 marzo 2008, n. 2102 di racc.) è scaduto;

considerato che deve essere garantita la prosecuzione della fruizione della struttura da parte del soggetto privato gestore;

ritenuto quindi necessario disporre col presente provvedimento la regolarizzazione contrattuale della posizione mediante stipula di un atto di concessione alle medesime condizioni contrattuali del previgente contratto;

ritenuto in particolare di prevedere, in relazione alla durata, che la concessione, con scadenza al 30 settembre 2022 (ossia alla medesima scadenza della proroga disposta dal competente Servizio provinciale in relazione alla summenzionata convenzione) debba intendersi automaticamente prorogata o decaduta in caso, rispettivamente, di ulteriore proroga o risoluzione della convenzione;

dato atto che con lo stipulando atto di concessione, avente decorrenza dalla data di sottoscrizione, si intende altresì regolarizzata l'occupazione in atto per il periodo dal 1° gennaio 2022 e sino alla data di sottoscrizione;

considerato che, in esecuzione della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m. e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione nell'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

visto l'allegato schema di atto di concessione, predisposto dal Servizio Servizi Demografici e Decentramento – Ufficio Coesione territoriale e Decentramento che, allegato alla presente e firmato dal Dirigente, forma parte integrante ed essenziale della Determinazione;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979

e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- la L.P. 19.07.1990, n. 23 come modificata dalla L.P. 2.03.2001, n. 3;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2021 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale prot. 337825 di data 22.12.2021 con il quale sono attribuite le competenze dirigenziali;

### **d e t e r m i n a**

1. di assegnare in concessione a titolo gratuito alla Fondazione Comunità Solidale il complesso denominato "Casa di accoglienza Bonomelli", costituito da un immobile e di una struttura prefabbricata, oltre all'area pertinenziale esterna sulla quale insistono, ubicati in Lung'Adige S. Nicolò, 6, identificati catastalmente dalla p.ed. 2100/2 e da parte della p.ed. 2100/1 in C.C. Trento e appartenenti al Patrimonio Indisponibile del Comune di Trento, da destinare al servizio di accoglienza serale e notturna delle persone senza fissa dimora, mediante stipula di un atto di concessione avente scadenza il 30 settembre 2022, con proroga o decadenza automatica in caso, rispettivamente, di ulteriore proroga o risoluzione della Convenzione ai sensi della L.P. 35/1983 in essere tra la Provincia Autonoma di Trento e la medesima Fondazione e alle altre condizioni di cui all'allegato n. 1, schema di contratto di concessione a titolo gratuito, nel quale si richiama la presente che firmato dal Dirigente forma parte integrante ed essenziale della Determinazione;
2. di dare atto che con lo stipulando contratto disposto col presente provvedimento, avente decorrenza dalla data di sottoscrizione, si intenderà altresì regolarizzata l'occupazione della struttura di cui si tratta per il periodo dal 1° gennaio 2022 e sino alla data di sottoscrizione;
3. di stabilire, a norma dell'art. 7-bis comma 3 lett. i) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, che l'atto di cui al presente provvedimento venga formalizzato in forma pubblica ovvero di scrittura privata in ragione della sussistenza o meno dell'obbligo di registrazione del medesimo;
4. di indicare quale responsabile del procedimento e quindi della gestione dell'atto di concessione, ai sensi dell'art. 7-bis e dell'art. 12 del Regolamento per la disciplina dei contratti, il sottoscritto Dirigente del Servizio Servizi Demografici e Decentramento;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti provvederà alla stipulazione dell'atto di concessione il sottoscritto Dirigente del Servizio Servizi Demografici e Decentramento.

Allegati in formato elettronico

pagina 3/4

Allegati parte integrante

Allegati in formato cartaceo  
//

La Dirigente del Servizio  
Katia Beatrici

Trento, addì 22/05/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E  
DECENTRAMENTO

Determinazione Dirigenziale	
N. 11/ 110	di data 22/05/22

**Oggetto: CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO ALLA FONDAZIONE COMUNITA' SOLIDALE DEL COMPLESSO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "CASA DI ACCOGLIENZA BONOMELLI" SITO IN LUNG'ADIGE S. NICOLO', 6 A TRENTO DESTINATO AL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SERALE E NOTTURNA DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 30 maggio 2022